



Provincia  
di Milano

# PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

## INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

VOL 2.1

2013







Provincia di Milano - Settore Protezione Civile e GEV

## REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E DEL PIANO PROVINCIALE D'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Piano Provinciale di Emergenza di Protezione  
Civile

### INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

approvato
Dott. Giovanni Carra
verificato
Ing. Francesco Tresso
elaborato
Ing. Laura Arduino

1	LA	TR	GV	aprile 2013
0	LA	TR	GV	febbraio 2013
rev.	sigle		data	
codice elaborato			0408-02-01-01R-01	



# Indice

1	PREMESSA.....	2
2	INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
2.1	Ruoli e compiti del sistema nazionale, regionale, provinciale e locale di protezione civile.....	3
2.1.1.	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile .....	3
2.1.2.	Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione civile, Polizia Locale e Sicurezza .....	7
2.1.3.	Prefettura U.T.G. – Ufficio Territoriale del Governo.....	8
2.1.4.	Provincia di Milano.....	9
2.1.4.1	Corpo di Polizia Provinciale .....	11
2.1.5.	Comuni .....	12
2.2	Strutture operative di soccorso - Ruoli e compiti.....	13
2.2.1.	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.....	13
2.2.2.	Forze dell’Ordine.....	14
2.2.2.1	Arma dei Carabinieri .....	14
2.2.2.2	Questura/Polizia di Stato .....	15
2.2.2.3	Corpo Forestale dello Stato.....	15
2.2.2.4	Guardia di Finanza.....	16
2.2.3.	Forze Armate.....	17
2.2.4.	Croce Rossa Italiana .....	18
2.2.5.	Strutture del Servizio Sanitario Nazionale .....	19
2.2.6.	Organizzazioni di volontariato .....	20
2.2.7.	ARPA Lombardia.....	21
2.3	Il “metodo Augustus”, ovvero la pianificazione delle emergenze per “funzioni di supporto”.....	22
2.4	Informazione e comunicazione .....	24
2.5	Esercitazioni .....	25
2.6	Formazione e addestramento .....	25
3	PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA .....	26
3.1	Direzione e coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza a livello provinciale.....	26
3.1.1.	C.C.S. Centro Coordinamento soccorsi.....	26
3.1.2.	Comitato Provinciale di Protezione Civile .....	27
3.1.3.	Centri Operativi Misti (C.O.M.) .....	28
3.1.4.	Unità di crisi provinciale.....	30
3.2	Livelli/Fasi di allerta.....	32
4	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	33
4.1	Principali riferimenti normativi nazionali .....	33
4.2	Principali riferimenti normativi regionali .....	33



## 1 PREMESSA

Il Piano Provinciale di Emergenza (PPE), previsto dalla L.225/92 e sancito a livello regionale dalla L.R. 16/04, ha come obiettivo primario la valutazione dettagliata degli scenari di rischio a livello provinciale e la definizione del "Modello di Intervento", ovvero l'insieme delle procedure operative che individuano azioni e soggetti per ciascuna delle fasi consequenziali di allerta nei confronti di un evento in evoluzione.

Questo documento, che rappresenta un aggiornamento del precedente Piano approvato nel 2004, si basa sull'analisi dei rischi e sugli scenari di evento individuati nel Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (PPPR).

Le procedure di emergenza relative ai diversi scenari di rischio considerati sono state redatte secondo uno schema omogeneo in cui, a seconda del livello di criticità raggiunto dall'evento, vengono riportate le principali azioni che i diversi soggetti sono chiamati a compiere per il superamento delle emergenze.

I rischi per cui vengono individuate specifiche procedure di intervento sono i seguenti:

- Rischio idrogeologico-idraulico;
- Rischio chimico-industriale;
- Rischio da trasporto di sostanze pericolose;
- Rischio inquinamenti (aria, acqua, suolo);
- Rischio incendi boschivi;
- Rischio incidenti stradali e ferroviari;
- Black-out elettrici e black-out dei servizi essenziali (oleodotti, metanodotti, ecc.);
- Atti terroristici;
- Eventi meteorologici eccezionali (trombe d'aria, grandinate, nevicate, gelate, siccità).

Le azioni che devono essere intraprese da parte dei diversi soggetti che concorrono al sistema di protezione civile provinciale sono organizzate, nelle procedure di emergenza proprie di ciascun rischio, a seconda del livello di criticità raggiunto dall'evento calamitoso, e comportano l'attivazione progressiva e modulare del sistema.

Nel presente Piano viene illustrato il sistema provinciale di protezione civile e vengono definite le procedure che costituiscono la pianificazione di emergenza, finalizzate ad una gestione coordinata ed efficiente ed al superamento degli eventi calamitosi.

## 2 INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

### 2.1 Ruoli e compiti del sistema nazionale, regionale, provinciale e locale di protezione civile

In Italia la protezione civile è un “Servizio Nazionale”, un sistema complesso e decentrato che è costituito da componenti e strutture operative.

Le **componenti** del Servizio Nazionale sono individuate nell’articolo 6, comma 1, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992:

- Amministrazioni dello Stato,
- Regioni,
- Province,
- Comuni,
- Comunità montane.

Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono quindi componenti anche:

- Enti pubblici,
- Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
- Ogni istituzione e organizzazione anche privata,
- Cittadini,
- Gruppi associati di volontariato civile,
- Ordini e collegi professionali.

È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei rischi e individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio.

L’art. 11 della Legge n. 225 individua come **strutture operative** del Servizio nazionale:

- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile,
- le Forze Armate,
- le Forze di Polizia,
- il Corpo Forestale dello Stato,
- la comunità scientifica,
- la Croce Rossa Italiana,
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
- le Organizzazioni di volontariato,
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.

#### 2.1.1. *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile*

Il Dipartimento della Protezione Civile è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita nel 1982. Ha un ruolo di indirizzo, in accordo con i Governi regionali e le Autonomie locali, dei progetti e delle attività per la prevenzione, la previsione e il monitoraggio dei rischi e delle procedure di intervento comuni a tutto il sistema. Il Dipartimento coordina le attività di risposta alle calamità naturali, catastrofi



o altri eventi - eventi di tipo c - che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Inoltre, sempre in accordo con i Governi regionali e le Autonomie locali, collabora alla stesura della legislazione sulla prevenzione dei rischi e dei provvedimenti normativi indispensabili per far fronte alle calamità e ridurre al minimo i danni alle persone e alle cose. Promuove esercitazioni, a livello nazionale e internazionale, progetti di formazione e attività che contribuiscono alla diffusione della cultura di protezione civile.

L'ultima modifica all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile è intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012, a cui è seguito il decreto del Segretario Generale che ha individuato funzioni di uffici e servizi.

Come da organigramma riportato, il Dipartimento si articola in sette uffici e trentaquattro servizi. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano il Vice Capo Dipartimento, il Consigliere giuridico, l'Ufficio stampa, la segreteria del Capo Dipartimento, l'Ufficio Relazioni istituzionali, e un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca. Oltre alle strutture di staff, il Dipartimento comprende altri sei uffici, articolati in servizi: ufficio I – Volontariato, formazione e comunicazione, ufficio II – Rischi idrogeologici e antropici, ufficio III – Rischio sismico e vulcanico, ufficio IV – Gestione delle emergenze, ufficio V – Amministrazione e bilancio, ufficio VI – Risorse umane e strumentali.

All'interno del Servizio Gestione delle Emergenze è attiva la Sala Situazione Italia che è la sala operativa del Dipartimento della Protezione. Tale struttura funziona H24, tutti i giorni dell'anno, e insieme al Coau (Centro Operativo Aereo Unificato) e al COEMM costituisce un centro di coordinamento e monitoraggio (SISTEMA) che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni relative ad eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso, sul territorio italiano ed estero, con l'obiettivo di allertare tempestivamente le componenti e le strutture operative preposte alla gestione dell'emergenza.

SISTEMA è un centro di coordinamento nazionale nella Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, che ha il compito di:

- monitorare e sorvegliare il territorio nazionale per individuare le emergenze previste o in atto e seguirne l'evoluzione;
- allertare e attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.

Partecipano a SISTEMA, con una propria postazione, il personale del Dipartimento della Protezione civile e un rappresentante per ognuna di queste strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Croce Rossa ed è in fase di attivazione una posizione per le Regioni.


In tempo ordinario SISTEMA:

- Riceve, richiede, raccoglie, elabora e verifica le notizie sulle emergenze, previste o in atto, sul territorio nazionale ed estero. Inoltre acquisisce ogni informazione utile sugli interventi e sulle misure adottate a livello locale e regionale, mantenendo il necessario raccordo con:
  - le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità;
  - le sale operative di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome;
  - le sale operative delle amministrazioni provinciali e degli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture;
  - le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti e amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi.

In emergenza SISTEMA:

- oltre a svolgere la propria attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio, ha il compito di allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

- si configura in Unità di crisi - S3, che è lo stato di configurazione previsto dalle procedure di attivazione interna del Dipartimento. L'attività dell'Unità di crisi è organizzata per settori di intervento, le "Funzioni di supporto", a cui partecipano i diversi uffici e servizi competenti del Dipartimento e i rappresentanti di altre amministrazioni ed enti competenti per l'attività della Funzione. Ogni funzione ha una propria postazione nella Sala Situazione Italia e Sistema si configura come funzione "Strutture operative";
- regola il funzionamento di Sistema il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009.



**Fig. 1 Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile**

### **2.1.2. Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione civile, Polizia Locale e Sicurezza**

La legge 225/92 assegnava alle Regioni un ruolo significativo nel campo della previsione e prevenzione, ma prevedeva uno scarso coinvolgimento nella gestione dell'emergenza. Il progressivo passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni (Decreto Legislativo 112/98, Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione Italiana) ha fatto sì che siano identificati maggiori poteri e maggiori responsabilità anche nel campo della Protezione Civile.

La Regione Lombardia è dotata sin dal 1990 di una propria normativa di Protezione civile; nel 2004, con il "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile", ha compiutamente strutturato la propria organizzazione.

Nel Testo Unico, tra le altre cose, è definito il ruolo della Regione, che coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:

- a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
- b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all' articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
- c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità .

La Regione, nell'ambito delle proprie attività, cura in particolare:

- a) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile;
- b) la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della Legge 225/1992;
- c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
- d) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
- e) la realizzazione e la gestione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
- f) la diffusione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di formazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione;
- g) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Al fine di un coordinamento programmatico, finanziario e operativo delle politiche regionali di prevenzione, la Regione predispone ed attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio.

Al fine di fronteggiare le emergenze e svolgere i propri compiti, la protezione civile regionale si è dotata di una serie di strutture quali:

- Unità di crisi: con la Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n. 1029 è stata inserita tra gli organismi a supporto delle strutture organizzative della Giunta Regionale. È organizzata per "funzioni di supporto" che vengono suddivise in funzioni "di base" (attive in normalità H24) e funzioni "specialistiche" (attivate in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'evento in gestione). Le quattro funzioni di base, alle quali di volta in volta si aggiungono le funzioni specialistiche necessarie, sono: FO (Direzione sale), F1 (tecnico-scientifica), F3 (Comunicazione), F5 (materiali e mezzi).
- Sala Operativa: attiva 24 ore su 24, è di norma, il luogo di lavoro dell'Unità di Crisi regionale, E' nelle situazioni di emergenza, il riferimento principale di assistenza a Comuni e Province ed esercita il

ruolo di interazione tra il livello regionale e il livello nazionale (Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

- Centro Funzionale Monitoraggio Rischi (CFMR): attivo presso la Sala Operativa regionale si avvale del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia. È un centro "multirischio", perché si occupa del monitoraggio dei rischi naturali sui quali sono attive procedure di previsione e prevenzione, disciplinate dalla Direttiva regionale sull'allertamento. Il CFMR, in particolare, ha il compito di:
  - sviluppare valutazioni sull'evoluzione dei fenomeni meteo e degli effetti al suolo (criticità);
  - predisporre gli Avvisi di Criticità (allerte), emessi su responsabilità del Presidente;
  - supportare le decisioni delle Autorità di Protezione Civile, nelle fasi di allerta e di gestione dell'emergenza.
- Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile (CMR): è una forza di "pronto intervento", in grado di attivarsi in tempi brevi per effettuare attività di soccorso alla popolazione in caso di eventi emergenziali. Il personale che la compone appartiene a Regione, Enti del Sistema Regionale, Enti Locali, Associazioni di volontariato. L'attivazione della CMR viene effettuata dalla Sala Operativa regionale di Protezione civile. La CMR può intervenire in modo programmato per grandi emergenze di lunga durata, garantendo una presenza programmata e continuativa (turni di 7/10 giorni), o può anche intervenire in modo tempestivo, per emergenze che necessitano risposte rapide; in quest'ultimo caso la partenza avviene entro due ore dalla attivazione.

### **2.1.3. Prefettura U.T.G. – Ufficio Territoriale del Governo**

La Prefettura è organo periferico del Ministero dell'Interno e ufficio territoriale del governo in ogni provincia.

Il Prefetto di Milano, essendo la Prefettura di Milano capoluogo di regione, è rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali (art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131). Per lo svolgimento di tale funzione è coadiuvato da una conferenza permanente, che presiede, composta anche dai dirigenti regionali delle strutture periferiche regionali dello Stato.

Per quanto riguarda i compiti del Prefetto in materia di protezione civile si richiama quanto prescrive il comma 1 dell'art. 14 della Legge 225/92 e successive modifiche e integrazioni. Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. Inoltre il comma 2, così come modificato dalla Legge n. 100/2012, prevede che al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il Prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno;

b) assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati...;

ed ancora al successivo comma 3 "Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5."

Tra i compiti operativi della Prefettura - UTG figura inoltre il trasporto aereo urgente delle persone in pericolo imminente di vita (ammalati gravi o persone da sottoporre a trapianti) e per motivi umanitari.

Il Prefetto, infine, predispone i Piani di Emergenza Esterna per le industrie a rischio di incidente e quelli per la messa in sicurezza di siti nucleari, la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, ex. art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e DPCM 10 febbraio 2006, nonché il piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive orfane ai

sensi del D.Lgs. 52/07 (*Attuazione del/a direttiva 2003/112/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alla attività e delle sorgenti orfane*).

Il Prefetto opera quindi nell'ambito delle attività di:

- funzionamento del Comitato Provinciale di protezione civile;
- predisposizione esercitazioni di protezione e difesa civile;
- predisposizione del piano prefettizio di emergenza di protezione civile di cui all'art. 14, legge n. 225/92 e successive modifiche e integrazioni;
- pianificazione di emergenza per: 1) impianti industriali a rischio di incidente rilevante 2) sicurezza delle attività nucleari 3) trasporto materie radioattive e fissili; 4) messa in sicurezza in caso di sorgenti radioattive orfane;
- consulenza e supporto agli enti locali nelle rispettive pianificazione di emergenza generale e specifica per tipologia di rischio;
- consulenza e supporto agli enti locali nelle rispettive pianificazioni di emergenza e nell'organizzazione delle strutture di Protezione Civile;
- costituzione di C.C.S. e C.O.M. e gestione della sala operativa della Prefettura e delle relative funzioni di supporto di emergenza;
- iniziative di formazione e informazione in materia di protezione e difesa civile e di educazione alla sicurezza;
- funzionamento del Comitato Provinciale di Difesa Civile;
- compilazione di liste degli obiettivi sensibili;
- bonifica di ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa per gli interventi specialistici adottando ogni provvedimento idoneo necessario ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione;
- responsabilità della protezione delle singole installazioni costituenti le Infrastrutture Critiche (IC);
- rilascio nulla osta preventivo alla detenzione, utilizzazione e manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie e il loro trattamento, deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti, nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;
- potere di sospensione dell'attività da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge in relazione all'obbligo dei VV.F ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006, di comunicazione al Prefetto dell'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- costituzione del C.O.V (Comitato Operativo Viabilità) anche in caso di eventi meteorologici avversi (esempio coordinamento piano neve);
- attività di notifica di rischio di contaminazione ambientale e adozione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza in applicazione del D.Lgs. 152/2006.

#### **2.1.4. Provincia di Milano**

Il Presidente della Provincia è autorità provinciale di protezione civile (art. 7, 1° comma, l.r. n. 16/2004); al verificarsi di un evento di protezione civile di livello provinciale, il Presidente della Provincia è responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi ed è responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.

Nella struttura organizzativa della Provincia si distinguono le direzioni:

- Direzione Generale,
- Settore Parco Agricolo Sud Milano,
- Segretario Generale,

- Settore Gabinetto del Presidente,
- Settore Presidenza e relazioni istituzionali,
- Settore Consiglio Provinciale,
- Settore Sicurezza Integrata,
- Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione,
- Area Programmazione risorse finanziarie,
- Area Promozione del territorio,
- Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio,
- Area Programmazione territoriale,
- Area Infrastrutture e Mobilità,
- Area Qualità dell'ambiente ed energie,
- Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare.

Hanno particolare rilevanza ai fini della protezione civile, in quanto costituiscono l'Unità di Crisi Provinciale, le Aree/Settori:

- Settore Sicurezza Integrata:
  - Settore Protezione Civile e GEV;
- Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio:
  - Settore Manutenzione stabili;
  - Settore Gestione Impianti tecnologici;
  - Settore Sicurezza e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- Area Infrastrutture e Mobilità:
  - Settore Trasporto pubblico;
  - Settore Gestione Rete Stradale e Mobilità ciclabile;
- Area Qualità dell'Ambiente ed Energie:
  - Settore Risorse Idriche e attività estrattive.

Il Servizio di Protezione Civile è strutturato come segue:



Il Servizio di Protezione Civile deve consentire di svolgere compiti di:

- supporto per la predisposizione del Programma di Previsione e Prevenzione;
- redazione del Piano di Emergenza Provinciale;
- assistenza tecnico-giuridica per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali;
- supporto tecnico-logistico al Volontariato;
- formazione di operatori di protezione civile;
- programmi didattici per il settore scolastico;
- redazione di piani di evacuazione per gli edifici scolastici;
- organizzazione e gestione della struttura tecnica di pronto intervento;
- interazione con gli Organismi Istituzionali di Protezione Civile;
- interventi di emergenza;
- coordinamento squadre operative;
- tenuta Albo Regionale del Volontariato di PC – Sezione Provinciale di Milano.

#### **2.1.4.1** *Corpo di Polizia Provinciale*

Il Corpo di Polizia Provinciale svolge compiti e funzioni plurime, tra questi si citano: compiti di pubblica sicurezza, di polizia ittico-venatoria e ambientale e compiti di polizia stradale (con funzione ausiliaria).


Gli agenti del Corpo effettuano il presidio territoriale svolgendo compiti di polizia locale; possono intervenire al cospetto di reati di qualsiasi natura amministrativa, penale e giudiziaria).



Svolgono compiti di supporto per il Servizio Protezione Civile e la Prefettura in caso di emergenze di Protezione Civile in tutte le attività connesse a situazioni di rischio o di pericolo per la collettività (frane, alluvioni, terremoti, nevicate straordinarie, gravi incidenti ...).

Il Corpo di Polizia Provinciale è strutturato territorialmente secondo 5 Comandi e un presidio operativo presso l'idroscalo:

- **Comando Territoriale BOLLATE** - Via G. Garibaldi 2, 20021 Bollate;
- **Comando Territoriale LEGNANO** - via dei Mille 12, 20025 Legnano;
- **Comando Territoriale PAULLO** - Via Buonarroti 6, 20067 Paullo;
- **Comando Territoriale TREZZO SULL'ADDA** - Via Padre B. Calvi 03, 20056 Trezzo sull'Adda;
- **Comando Territoriale ABBIATEGRASSO** - Via Salvatore Quasimodo 6, 20081 Abbiategrasso;
- **Presidio Operativo Parco Idroscalo** - circonvallazione Idroscalo ingresso punta dell'est 3, c/o Idroscalo.



### 2.1.5. Comuni

Come richiamato dalla Legge Regionale 16 del 22 maggio 2004 “al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.”

Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:

- a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione;

- b) i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- c) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione;
- d) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- e) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale;
- f) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- g) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Compete al Sindaco l'attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92.

## **2.2 Strutture operative di soccorso - Ruoli e compiti**

### **2.2.1. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, come stabilito dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel decreto legislativo citato.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

- l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minaccioso crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Al vertice del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è posto il Capo Dipartimento.

Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale che svolge le funzioni vicarie del Capo Dipartimento.

L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in Direzioni Centrali e Uffici del Dipartimento.

Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici sul territorio:

- Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni istituzionali;
- Comandi provinciali istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni istituzionali;
- Distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
- Reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

### **2.2.2. Forze dell'Ordine**

In caso di emergenza è compito delle Forze dell'Ordine (rappresentate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato), sotto la direzione del Prefetto, intervenire sul luogo dell'incidente o nei siti colpiti da una calamità per collaborare con gli altri attori di Protezione Civile (soprattutto i Vigili del Fuoco, gli operatori del SSUEm 118 e la polizia locale) agli interventi di soccorso (anche di "primo soccorso", qualora ce ne fosse necessità), e per gli interventi rivolti alla tutela della pubblica incolumità.

Inoltre le Forze dell'Ordine (soprattutto i Carabinieri e le unità della Polizia di Stato) collaborano con le unità della polizia locale per la gestione del sistema della viabilità in condizioni critiche: per rendere esecutivi i piani dei posti di blocco del traffico (se preventivamente pianificati), per creare dei "corridoi" di traffico preferenziale per gli operatori che prendono parte agli interventi di soccorso.

#### **2.2.2.1 Arma dei Carabinieri**

L'Arma dei Carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza (Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297).

L'Arma esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica, svolge compiti di Polizia militare e, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità concorrendo inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

La struttura organizzativa dell'Arma dei Carabinieri si articola in:

- Comando generale (è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma);
- organizzazione addestrativa (provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma),
- organizzazione territoriale;
- organizzazione mobile e speciale (comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale);
- reparti per esigenze specifiche.

L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

- 5 comandi interregionali: esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
- 19 comandi regionali: hanno la responsabilità della gestione del personale e le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;

- 102 comandi provinciali: ad essi sono attribuite le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
- 12 Comandi di Gruppo, di organi demoltiplicatori delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei Comandi Provinciali nel cui ambito sono previsti;
- 539 Comandi di Reparto Territoriale o Compagnia: dirigono l'attività di un numero variabile di Tenenze e Stazioni ed hanno organi propri (Centrale Operativa e Nucleo Operativo e Radiomobile), che assicurano il pronto intervento nelle 24 ore e sviluppano autonome capacità operative di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale;
- 53 Tenenze: in grado di svolgere un servizio di pronto intervento nelle 24 ore ed un'autonoma attività di polizia giudiziaria. Hanno la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali;
- 4621 Stazioni: peculiari articolazioni di base dell'Arma dei Carabinieri a livello locale. Hanno la responsabilità diretta del controllo del territorio - di uno o più comuni o parte di comune di grandi città - e delle connesse attività istituzionali;
- I comandi a livello intraprovinciale: ad essi compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari.

#### 2.2.2.2 *Questura/Polizia di Stato*

La Questura è la proiezione sul territorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che garantisce lo svolgimento, la direzione e l'organizzazione di tutta l'attività della Polizia di Stato nella Provincia.

In ognuna delle 103 città capoluogo di provincia c'è una Questura.

In ogni Provincia il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è il Questore al quale è affidata la direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica oltre che l'impiego delle Forze di Polizia a sua disposizione.

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni.

La struttura delle Questure, definita con decreto ministeriale del 16 marzo 1989, prevede:

- due divisioni di livello dirigenziale (Divisione Polizia Anticrimine e Divisione Polizia Amministrativa e Sociale);
- un ufficio di gabinetto del Questore;
- un ufficio del personale;
- un ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali (DIGOS);
- un ufficio amministrativo – contabile;
- un ufficio sanitario.

Fra le competenze dell'ufficio di gabinetto (D.M. del 16 marzo 1989) è compreso anche il soccorso pubblico.

#### 2.2.2.3 *Corpo Forestale dello Stato*

Il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

Le sue molteplici attività sono coordinate a livello provinciale dai NIPAF (Nuclei Investigativi Provinciali di Polizia Ambientale e Forestale) e a livello centrale dal NICAF (Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e Forestale).

Il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF), si occupa della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e forestale. Il Nucleo Investigativo Antincendi boschivi (NIAB), è stato istituito per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi attraverso l'attività investigativa. Il Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA), opera per la tutela della fauna selvatica, il Nucleo Investigativo dei Reati in Danno agli Animali (NIRDA) è destinato alle attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di benessere degli animali. I nuclei di controllo CITES svolgono attività di controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione. Il servizio METEOMONT è stato istituito per incrementare le condizioni di sicurezza della montagna innevata attraverso la previsione e la prevenzione del pericolo valanghe e il servizio SAF (Soccorso Alpino Forestale) per la ricerca e il recupero di escursionisti e alpinisti in difficoltà.

Il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento delle sue attività ricorre al supporto del servizio cinofilo destinato principalmente ad attività di protezione civile, di ricerca e soccorso di persone, del servizio a cavallo specializzato nella sorveglianza dei boschi e delle aree di interesse naturalistico e di quello nautico che si occupa della salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri.

I molteplici compiti affidati al Corpo Forestale dello Stato sono sanciti dalla Legge di riordino n. 36 del 6 febbraio 2004. Fra le competenze assegnate figurano infatti:

- il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
- il concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché la collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- il pubblico soccorso e gli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe; le attività consultive e statistiche connesse.

#### *2.2.2.4 Guardia di Finanza*

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, è organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica.

I compiti della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

Inoltre, la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico militare delle frontiere.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza", ha ridisegnato la struttura generale e le linee di dipendenza dei comandi e reparti del Corpo, modificando, in parte, la legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189.

Ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Corpo della Guardia di Finanza è costituito da:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Corpo;

- comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività operative (comandi territoriali, con competenza interregionale, regionale e provinciale, comandi speciali ed aeronavali), ovvero direttamente esecutivi del servizio (nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, sezioni operative navali e sezioni aeree);
- comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

Il Corpo della Guardia di Finanza comprende anche alcune specialità fra le quali si colloca il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), strutturato su 23 Stazioni dislocate strategicamente su tutto l'arco alpino (fra queste vi è la stazione di Cuneo), il Gran Sasso e l'Etna. Il S.A.G.F. svolge, tra gli altri, una funzione di protezione civile operando per il soccorso organizzato e coordinato in caso di eventi calamitosi. Nel territorio della provincia di Milano non è presente alcuna sede del S.A.G.F.

### **2.2.3. Forze Armate**

Le Forze Armate dipendono dal Ministero della Difesa e comprendono:

- Esercito Italiano,
- Marina Militare,
- Aeronautica Militare,
- Carabinieri.

L'Esercito e le altre Forze Armate assolvono, oltre ai fondamentali compiti di Difesa, anche importanti compiti di soccorso in favore della popolazione, fornendo il loro concorso in occasione di calamità naturali, per il mantenimento dell'ordine pubblico o in attività di pubblica utilità (bonifica di ordigni inesplosi, ecc...).

L'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464, stabilisce infatti che l'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della Legge 11 luglio 1978, n. 382 ("Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare [...] la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità") e l'intervento prestatore dalle Forze armate in occasione di calamità naturali di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce anche, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale:

- campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;
- emissioni di dati meteorologici;
- emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
- rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
- consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
- contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
- ripristino della viabilità principale e secondaria;
- svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

- rilevamento idroceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
- intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
- interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
- interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologia;
- pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civilemilitare;
- trasporti con mezzi militari.

#### **2.2.4. Croce Rossa Italiana**

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, è un organismo istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.

Lo Statuto definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace. Le azioni ed i compiti in tempo di pace si possono riassumere in:

- organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile;
- concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
- concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria;
- diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa;
- diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce Rossa Internazionale;
- svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce Rossa.

La Sala Operativa Nazionale C.R.I. svolge un ruolo centrale, garantendo la sua attività 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, grazie alla presenza continuativa di Operatori specializzati ed Emergency Manager, volontari e dipendenti.

La preparazione e la risposta ai disastri e alle emergenze sono due delle principali attività della Croce Rossa Italiana.

La C.R.I. è annoverata tra le “strutture operative nazionali di protezione civile”, ai sensi della L. n. 225 e succ. modifiche e integrazioni; fra le sue attività - come previsto dallo Statuto - ed i suoi compiti, può fornire, a fronte di opportuna convenzione, attività di emergenza e pronto soccorso sanitario con il SSUEm 118, diventandone quindi fornitore di servizio.

Per tutte le altre attività di assistenza, accoglienza, supporto psicologico, logistico, SAR etc. la CRI opera in completa autonomia, nel rispetto della normativa in materia vigente.



Nella Croce Rossa Italiana opera sia il personale dipendente sia i volontari che sono organizzati nelle seguenti componenti:

- Corpo Militare,
- Corpo delle infermiere volontarie,
- Volontari del Soccorso (svolgono attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e trasporto infermi),
- Comitato Femminile (promuove, coordina e svolge iniziative assistenziali in materia sociale e sanitaria),
- Pionieri (hanno come ruolo essenziale quello di educare i giovani affinché facciano propri i valori del Movimento),
- Donatori di Sangue (promuovono la cultura della donazione del sangue e derivati e concorrono al raggiungimento dell'autosufficienza mediante donazioni volontarie, periodiche e gratuite).

La Croce Rossa Italiana si articola in:

- 1° livello: comitato centrale;
- 2° livello: comitati regionali;
- 3° livello: comitati provinciali;
- 4° livello: comitati locali;
- 5° livello: unità.

Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti: indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale; amministra il patrimonio dell'Associazione; esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dallo statuto; vigila sull'attività dei comitati regionali.

In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa attribuitigli dalla legge e dallo statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce Rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati provinciali. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

Il comitato provinciale promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

I comitati locali operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

### **2.2.5. Strutture del Servizio Sanitario Nazionale**

In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo:

- livello centrale - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza;
- livello regionale - le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato).



Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte:

- Ministero della Salute
- enti ed organi di livello centrale
  - CSS - Consiglio Superiore di Sanità
  - ISS - Istituto Superiore di Sanità
  - INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
  - AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
  - IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
  - IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali
  - AIFA - Agenzia italiana del farmaco
- enti ed organi territoriali
  - Regioni e Province autonome
  - Aziende Sanitarie Locali
  - Aziende Ospedaliere

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono i punti di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino. Sono suddivise in distretti territoriali ed hanno il compito di:

- coordinare la rete dei medici di famiglia e dei pediatri;
- controllare e garantire la qualità e l'efficienza di ospedali, ambulatori e studi medici;
- svolgere direttamente interventi di igiene e prevenzione, compresa l'educazione sanitaria, interventi di medicina veterinaria, ed effettuare alcune prestazioni di assistenza.

Il Dipartimento di Prevenzione Medico e/o Veterinario (DPM e/o DPV) della ASL supporta la Prefettura U.T.G., la Regione, la Provincia e i Sindaci, nonché gli organi di Protezione Civile con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.).

Nel Sistema Sanitario Regionale lombardo gli Ospedali si distinguono in base ai differenti livelli di funzioni specialistiche accreditate, al livello di dotazioni tecniche possedute al fine di concorrere all'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Le Strutture ospedaliere possono essere in sintesi così riassunte:

- Dipartimento di Emergenza urgenza e Accettazione alta Specialità (EAS)
- Dipartimento di Emergenza urgenza e Accettazione (DEA)
- Pronto Soccorso (PS)
- Punti di Primo Intervento (PPI)
- Strutture sanitarie di ricovero prive anche di PPI

Tutte le strutture ospedaliere possono essere chiamate a concorrere nell'erogazione di interventi sanitari nei confronti dei feriti a causa di un incidente.

### **2.2.6. Organizzazioni di volontariato**

Il volontariato di protezione civile è una realtà presente in maniera radicata nel territorio della provincia di Milano, sia con associazioni sia con gruppi comunali e/o intercomunali. L'organizzazione e la gestione del volontariato di protezione civile sul territorio provinciale è attuata dalla Provincia, che ne coordina l'attività anche attraverso il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (CCV-MI).

Ideato nel 2001 come Organo di Collegamento tra la Provincia di Milano e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, il CCV-MI è stato formalmente costituito il 13 Marzo 2008, con l'approvazione del Regolamento (n. 14/2008) da parte del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano.

Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Provincia di Milano, è un Organismo che ha lo scopo di valorizzare e qualificare le attività del Volontariato, attraverso l'incremento dei rapporti di reciproca collaborazione con ampia disponibilità al confronto ed al dialogo per affrontare le problematiche di interesse comune, promuovendo iniziative ed adottando strumenti efficaci per la gestione delle Organizzazioni, singole ed aggregate, per il conseguimento delle finalità di protezione civile. Il CCV della Provincia di Milano riunisce tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, operanti nel territorio della Provincia di Milano ed iscritte alla sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile.

Il CCV-MI è anche lo strumento operativo delle attività di protezione civile del Settore Protezione Civile e GEV; rappresenta oltre 100 Organizzazioni di volontariato di protezione civile e raggruppa circa 3.000 volontari.

### **2.2.7. ARPA Lombardia**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, attiva dal 1° dicembre 1999, è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile che svolge attività e servizi volti a supportare le scelte di politica ambientale della Regione Lombardia, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Asl e di altri enti pubblici in territorio regionale.

ARPA Lombardia è dotata di un Direttore Generale, un Consiglio di Amministrazione e di un Presidente. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente e dura in carica cinque anni. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale. Il Direttore Generale viene proposto dal Presidente al Consiglio di amministrazione, e procede alla sua nomina.

ARPA Lombardia fornisce supporto alle autorità competenti in caso di eventi legati ad attività di origine antropica o naturale che possono comportare rischi di tipo ambientale.

Il supporto fornito consiste essenzialmente nell'approfondimento del quadro delle informazioni relative ad una situazione emergenziale in atto, anche, ad esempio, attraverso sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle relative reti di rilevamento e, ove possibile, considerazioni di tipo previsionale, finalizzate alla assunzione di decisioni da parte delle autorità competenti per fronteggiare una situazione di emergenza di tipo ambientale in atto.

ARPA Lombardia si è dotata di un Sistema per la Risposta alle Emergenze, di seguito denominato SRE, che opera garantendo gli interventi di protezione ambientale urgenti e non programmabili, H24 e 365 giorni/anno.

Il SRE è caratterizzato dalla capacità di dare una risposta pronta alle situazioni emergenziali. Ciò viene garantito dalle diverse strutture di ARPA Lombardia durante il normale orario di servizio e da una specifica organizzazione in gruppi di "pronta disponibilità", concepita per fornire risposte operative anche fuori dal normale orario di servizio.

I casi di emergenza ambientale che si verificano negli ambiti di competenza previsti dalla legge istitutiva di ARPA Lombardia e per i quali è prevista l'attivazione di ARPA per un intervento di supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti sono di seguito elencati (elenco non esaustivo riportato al solo scopo esplicativo):

- contaminazioni di corpi idrici superficiali contaminazione da condotte fognarie (ad esempio scarichi idrici palesemente irregolari provenienti da insediamento produttivo);
- scarico/sversamento/abbandono abusivo di sostanze e/o rifiuti e/o materiali inquinanti o potenzialmente tali;

- inquinamento dell'atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi;
- incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi industriali), ad esempio fuoriuscite di sostanze pericolose, incendi ed esplosioni;
- incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di sostanza inquinante);
- radioattività: rinvenimento sorgenti e materiali contaminati;
- emergenze ambientali connesse ad atti provocati volontariamente;
- supporto alle Autorità competenti in tutti i casi nei quali l'ambiente può rappresentare un veicolo di danno verso le persone.

### **2.3 Il “metodo Augustus”, ovvero la pianificazione delle emergenze per “funzioni di supporto”**

Il metodo Augustus rappresenta un aggiornamento della pianificazione di emergenza che, introducendo la possibilità di assegnare competenze e responsabilità a specifiche funzioni di supporto, ottimizza il flusso di informazioni e di comunicazione rendendo maggiormente efficace la gestione dell'emergenza.

Le 14 funzioni di supporto di livello provinciale rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in “tempo di pace” aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in caso di emergenza provinciale sarà l'esperto che attiverà le funzioni di soccorso.

Le 14 funzioni sono così configurate:

#### **1 - TECNICA E DI PIANIFICAZIONE**

Il referente deve mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.

#### **2 - SANITÀ', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA**

Nell'ambito di questa funzione operano AREU118-ASL-AOVV. I compiti riguardano il primo soccorso, l'assistenza sanitaria, gli interventi di sanità pubblica, le attività di assistenza psicologica e sociale, nonché la gestione dell'evacuazione dei cittadini diversamente abili.

#### **3 - MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE**

Lo scopo principale della funzione è quello di informare la popolazione anche in relazione all'evolversi della situazione, predisporre comunicati e/o conferenze stampa.

#### **4 - VOLONTARIATO**

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicitate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.

Il responsabile avrà il compito di contattare e coordinare le squadre di volontariato operanti sul territorio. Il coordinatore provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette Organizzazioni.

#### **5 - MATERIALI E MEZZI**

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle amministrazioni; sono censimenti che debbono essere aggiornati costantemente per passare così dalla concezione del “censimento” delle risorse alla concezione di “disponibilità” delle risorse.

Alla gestione di tale funzione concorrono i materiali e mezzi comunque disponibili. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale.

#### 6 - TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA'

La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il responsabile della funzione 10, "Strutture Operative".

#### 7 - TELECOMUNICAZIONI

Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

#### 8 - SERVIZI ESSENZIALI

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione.

#### 9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

- persone,
- edifici pubblici,
- edifici privati,
- impianti industriali,
- servizi essenziali,
- attività produttive,
- opere di interesse culturale,
- infrastrutture pubbliche,
- agricoltura e zootecnia.

#### 10 - STRUTTURE OPERATIVE S.a.R.

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il C.C.S. e i C.O.M.:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
- Forze Armate,
- Forze dell'Ordine,
- Corpo Forestale dello Stato,
- Servizi Tecnici Nazionali,
- Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica,
- Croce Rossa Italiana,

- Strutture del Servizio sanitario nazionale,
- Organizzazioni di volontariato.

#### 11 - ENTI LOCALI

In relazione all'evento il responsabile della funzione dovrà essere in possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazioni della zona interessata all'evento. Promuove inoltre le opportune sinergie tra gli enti locali per il ripristino immediato dei servizi essenziali.

#### 12 - MATERIALI PERICOLOSI

La funzione è correlata al rischio di stoccaggio di materiali pericolosi, al censimento delle industrie ed alle attività pericolose che possono innescare ulteriori danni dopo l'evento.

#### 13 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Il responsabile coordina l'assistenza alla popolazione e fornisce informazioni per la fornitura di beni primari e per le aree di ricovero. Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari. Per quanto concerne l'aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. Si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare.

#### 14 - COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

Il responsabile di questa funzione dovrà conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul territorio al fine di garantire nell'area dell'emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando risorse di uomini e materiali.

Con l'attivazione delle 14 funzioni di supporto tramite i loro singoli responsabili, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e in "tempo di pace", si garantisce il continuo aggiornamento del piano di emergenza con l'attività degli stessi responsabili. I responsabili delle 14 funzioni di supporto avranno quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza.

## 2.4 Informazione e comunicazione

L'informazione e la comunicazione in tempo di pace ed in emergenza sono aspetti molto importanti del sistema di protezione civile. Per ottimizzare le attività di soccorso e quindi ridurre i danni conseguenti ad un evento calamitoso, risulta indispensabile, conoscere i rischi che interessano il territorio, la vulnerabilità delle strutture nelle quali vengono svolte le attività quotidiane e la possibilità che un determinato evento possa essere preannunciato o meno.

Le campagne informative si distinguono in due fasi:

- fase preventiva: finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali d'allarme e cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l'emergenza;
- fase d'emergenza: finalizzata ad avvertire (con i sistemi d'allarme previsti) la popolazione dell'evento incidentale in atto e ad attivare i relativi comportamenti.

Va comunque sottolineato che di qualsiasi comunicazione si tratti, questa deve sempre essere semplice, precisa, inequivocabile e nel caso di situazioni di emergenza, essere diffusa da un unico portavoce responsabile di tale funzione. In particolare è molto importante che le informazioni alla popolazione in emergenza vengano comunicate da un unico referente individuato all'interno del C.C.S. o comunque tra gli Enti aventi competenza in quella specifica emergenza. In questo modo potrà essere garantita l'univocità del messaggio da diffondere e si limiteranno di conseguenza le situazioni di rischio.

In ogni modo, anche se la normativa vigente attribuisce ai Comuni la competenza inerente l'informazione alla popolazione, è senza dubbio molto importante che tutti gli altri Enti aventi

competenza in materia diano la massima diffusione a tutte le attività informative atte a prevenire situazioni di pericolo o a ridurre quanto più possibile danni conseguenti al verificarsi di un incidente .

Da quanto appena esplicitato si evince chiaramente che la condivisione del piano di protezione civile e la sua diffusione deve coinvolgere, oltre che gli Enti territorialmente competenti, anche la popolazione. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la massima distribuzione del piano provinciale d'emergenza di protezione civile, oltre che ad esempio con la realizzazione di depliant informativi per la popolazione, con la formazione scolastica, con periodiche esercitazioni che coinvolgono i cittadini interessati, ecc.

## 2.5 Esercitazioni

Le esercitazioni di protezione civile consentono di testare la validità della pianificazione in materia e la capacità di risposta delle strutture operative e degli organi di coordinamento.

Le esercitazioni, a seconda degli organi coinvolti, si suddividono in:

- esercitazioni "per posti di comando": coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti delle comunicazioni;
- esercitazioni "operative": coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di saggiarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento;
- esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, che hanno la finalità insita nella denominazione;
- esercitazioni miste: sono coinvolti uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi.

Le esercitazioni devono fare riferimento ai seguenti criteri essenziali per la loro organizzazione e condotta:

- chiara definizione degli scopi che ci si pone;
- definizione di uno scenario e di attivazioni credibili;
- oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare;
- coinvolgimento di tutti gli organismi competenti sotto il coordinamento unitario dell'organo di protezione civile competente nella realtà;
- eventuale ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all'attivazione delle stesse "su allarme";
- verifica delle disfunzioni e degli errori finalizzate al miglioramento di azioni e procedure.

## 2.6 Formazione e addestramento

La Regione Lombardia con d.g.r. n. 14117 dell' 8 agosto 2003 ha affidato all'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica (I.Re.F.) e in continuità, ai sensi della l.r. 14/2010, ad Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - la costituzione e la responsabilità della Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) al fine di accrescere una maggiore consapevolezza sulla Protezione Civile e di sollecitare nella comunità locale una rinnovata coscienza di difesa del territorio.

La Scuola è lo strumento mediante il quale è possibile sviluppare il sistema delle competenze di intervento in materia di Protezione civile, in modo da pervenire con programmi comuni alla realizzazione di percorsi formativi specifici.

La Scuola Superiore di Protezione Civile si propone prioritariamente l'obiettivo di formare personale che abbia compiti gestionali e tecnico – operativi di supporto agli organi preposti alla gestione dell'emergenza e di informare gruppi sociali e professionali per fornire un contributo alla creazione di una cultura della prevenzione del rischio e della corretta risposta alle emergenze.

La Scuola ha il compito di progettare le singole iniziative formative, nonché di definire gli standard di accreditamento e la tenuta dei relativi elenchi dei soggetti accreditati.

### **3 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA**

Le procedure di emergenza definiscono, regolano e codificano le azioni da svolgere, in ordine logico e temporale, finalizzate ad una gestione coordinata ed efficiente ed al superamento degli eventi calamitosi.

Tali procedure disciplinano quindi l'attivazione e l'intervento del sistema di protezione civile della Provincia di Milano e devono essere osservate da amministrazioni, strutture pubbliche e private, organizzazioni ai quali vengono affidate dal presente piano responsabilità per la attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di emergenza che superi la capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria.

Le procedure operative, che definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo necessarie alla individuazione ed alla attuazione degli interventi urgenti, sono state tarate in riferimento ai rischi che hanno maggiore incidenza sul territorio della Provincia di Milano, tenendo conto delle conoscenze e delle risorse disponibili, ma hanno valenza per qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza di protezione civile.

Il presente piano, con valenza generale a scala provinciale, può essere integrato da piani operativi di emergenza di dettaglio redatti da enti, strutture tecniche, gestori di servizi pubblici, ecc., al fine di adempiere a disposizioni normative specifiche, disciplinare le procedure interne o definire nel dettaglio specifiche attivazioni / interventi.

#### **3.1 Direzione e coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza a livello provinciale**

##### **3.1.1. C.C.S. Centro Coordinamento soccorsi**

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, il Prefetto, per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile (direzione unitaria e coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale), si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e per il tempo dell'emergenza, di uno strumento di coordinamento provvisorio che assume la denominazione di Centro di coordinamento soccorsi (C.C.S.).

Il Centro Coordinamento Soccorsi rappresenta l'organo di supporto a mezzo del quale il Prefetto dirige e coordina gli interventi di protezione civile in fase di emergenza.

Il Centro Coordinamento Soccorsi è composto, di norma, dai rappresentanti dei seguenti Enti, Uffici e Comandi:

- Prefettura U.T.G.;
- Provincia di Milano;
- Forze dell'Ordine;
- Forze Armate;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Regione Lombardia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ASL.;
- Servizio SSUEm 118;
- Croce Rossa Italiana;
- ARPA;
- Organizzazioni di Volontariato.

I principali compiti del Centro Coordinamento Soccorsi si possono sintetizzare come segue:

- assumere notizie dettagliate e sempre aggiornate per un corretto inquadramento dello scenario incidentale e delle misure da adottare;
- assicurarsi circa l'operatività dei diversi organi di protezione civile competenti;
- valutare le possibili conseguenze dell'incidente sull'uomo e sull'ambiente;
- formulare proposte di eventuali comunicati stampa/radio in merito agli eventi incidentali;
- fornire ogni utile supporto tecnico al PCA ovvero al C.O.M.;
- valutare la congruità delle misure eventualmente già disposte dal PCA/Sindaco, proponendo al Prefetto di ratificarle o modificarle;
- proporre provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti;
- accertarsi dell'effettiva attivazione di tutti gli organi interessati;
- valutare e decidere in merito alle misure di protezione proposte da adottare a tutela dell'uomo e dell'ambiente, riferendo al Capo C.O.M.;
- esaminare le proposte in ordine ad eventuali comunicati radio;
- esaminare le proposte per l'attivazione dei piani ospedalieri per maxi afflusso di feriti e disporre l'attivazione del piano per le maxiemergenze sanitarie.

### **3.1.2. Comitato Provinciale di Protezione Civile**

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile è un organismo che partecipa alla organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato ed è così composto:

- Prefetto o suo rappresentante;
- Direttore del Settore Protezione Civile della Provincia o suo delegato;
- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comandante della Polizia Provinciale;
- Direttore dell'agenzia Interregionale per il Po;
- un rappresentante interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare);
- un rappresentante dei presidenti dei Centri Operativi Misti;
- un rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte al registro regionale, sezione provinciale;
- un rappresentante della CRI Comitato Provinciale di Milano;
- un rappresentante del SSUEm 118 di Milano;
- un rappresentante della ARPA Lombardia - Sede di Milano;
- un rappresentante individuato tra i Direttori Generali della ASL della città di Milano e della provincia di Milano;
- un rappresentante del Politecnico di Milano;
- il Segretario del Comitato (Dirigente o funzionario del Settore Protezione Civile e Assicurazioni).

I Componenti sono nominati dalla Giunta Provinciale su segnalazione dei rispettivi enti.

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile:

- determina gli strumenti più idonei per la rilevazione e la acquisizione dei dati relativi alla tipologia dei rischi ipotizzati sul territorio di competenza;



- stima il potenziale di pericolosità dei rischi e le conseguenze prodotte dagli stessi in correlazione alla situazione antropica del territorio in esame;
- individua e fornisce indirizzi relativi agli interventi, strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione ed il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall'esercizio di attività umane;
- definisce e promuove iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
- assicura il periodico aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione;
- assicura "la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali"
- assicura la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 1 lettera b) della Legge 225/92;
- assicura il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale sulla base delle direttive regionali di cui all'art.4. comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla Regione;
- assicura l'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'art. 4, comma 2 .

Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma con cadenza trimestrale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.


### **3.1.3. Centri Operativi Misti (C.O.M.)**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ha previsto che il Prefetto, per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile, oltre che del Centro di coordinamento soccorsi (C.C.S.), possa avvalersi anche di un altro strumento di coordinamento provvisorio per il tempo dell'emergenza: il Centro operativo misto (C.O.M.) con valenza a livello comunale o intercomunale.

Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata costituita con decreto prefettizio e retta da un delegato nominato dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Provincia.

Lo scopo dell'istituzione dei C.O.M. è quello di coordinare e gestire le operazioni d'emergenza nel luogo più vicino all'emergenza stessa, mantenendo un costante raccordo con il C.C.S., la Sala Operativa Provinciale e con i Sindaci dei Comuni facenti capo al C.O.M. stesso è da attivare in qualsiasi tipo di emergenza, quando la gestione dell'emergenza richieda il coordinamento di iniziative tra più Comuni o tra più aree coinvolte da un evento calamitoso ha una struttura analoga al C.C.S. ed è organizzato anch'esso in 14 funzioni di supporto che rappresentano le singole risposte operative in loco. Naturalmente non tutte le funzioni sono sempre da attivare. Ai fini dell'individuazione della dislocazione, in via generale e preventiva, dei C.O.M., la provincia di Milano è stata suddivisa in aree omogenee per caratteristiche geografiche, rete viaria e morfologia. Per ciascuna delle aree è stato individuato il Comune "capo settore", sede del Comitato Operativo Misto, ed i Comuni che ne fanno parte.

Quando attivato, il C.O.M. è operativo in permanenza nelle 24 ore, fino alla cessazione dello stato di allarme.



### **3.1.4. Unità di crisi provinciale**

Con deliberazione del 426/2012 è stata costituita l'Unità di Crisi Provinciale (UCP).

L'UCP rappresenta il coordinamento delle Aree/Settori provinciali da attivare in vista o in occasione di interventi di protezione civile di livello provinciale, vale a dire incidenti o calamità che interessano uno o più comuni e il cui impatto, per gravità ed estensione, non può essere affrontato con le singole forze dei comuni stessi. Inoltre essa ha come finalità la risoluzione delle situazioni di emergenza che toccano direttamente la Provincia in relazione al patrimonio immobiliare, stradale e ai corsi d'acqua su cui ha competenza. Un coordinamento che possa gestire in maniera unitaria e strutturata le richieste di intervento provenienti dal territorio e possa operare in sinergia con i Soggetti Istituzionali preposti (Prefettura U.T.G., Regione, Vigili del Fuoco, SSUEm 118, ecc....) e con il volontariato (CCV-MI).

Le Aree/Settori provinciali coinvolti nell'organizzazione e nell'attivazione dell'Unità di Crisi della Provincia di Milano sono in prima istanza:

- Settore Sicurezza Integrata - Settore Protezione Civile e GEV;
- Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio: Settore Manutenzione stabili; Settore Gestione Impianti tecnologici; Settore Sicurezza e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- Area Infrastrutture e Mobilità; Settore Trasporto pubblico; Settore Gestione Rete Stradale e Mobilità ciclabile;
- Area Qualità dell'Ambiente ed Energie; Settore Risorse Idriche e attività estrattive.

Ovviamente anche altre Aree/Settori potranno, se richiesti, fornire il loro contributo specifico all'Unità di crisi provinciale.

Il Coordinatore dell'UCP è il Direttore del Settore Protezione Civile e GEV.


Qualora l'evento di protezione civile richieda l'attivazione dell'Unità di Crisi della Provincia di Milano, il personale individuato da ogni singola Area/Settore si deve attivare in conformità alle indicazioni ricevute in sede di formazione/informazione ed attenersi alle disposizioni del Direttore del Settore Protezione Civile e GEV.

Presso la Centrale Operativa della Polizia Provinciale/Protezione Civile l'operatività dell'UCP è garantita mediante l'attivazione delle cosiddette "funzioni di supporto" del "metodo Augustus" in particolare in relazione alla tipologia di evento.

In relazione alla tipologia di evento in atto, il Direttore del Settore Protezione Civile e GEV attiva le funzioni di supporto ritenute più idonee alla gestione immediata delle attività.

In tale fase si colloca tra l'altro l'interlocuzione con gli altri Enti nonché con il volontariato di protezione civile con il contributo del CCV-MI.

Nel seguito è riportato lo schema sintetico del coordinamento delle attività dell'Unità di Crisi Provinciale.



### 3.2 Livelli/Fasi di allerta

Le attività riportate nelle procedure di emergenza proprie di ciascun rischio sono organizzate a seconda del livello di criticità raggiunto dall'evento calamitoso e comportano l'attivazione progressiva e modulare del sistema.

Le azioni sono articolate in riferimento alle diverse fasi di allerta che possono essere associate agli eventi di protezione civile.

Le fasi possono essere attivate:

- seguendo i livelli di criticità/codici di allerta del Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi della Regione Lombardia (CFMR), secondo quanto indicato dalla Direttiva sul sistema di allerta per i rischi naturali (D.g.r. 8753/2008);
- su segnalazione di un evento in corso a seconda della tipologia, gravità ed estensione dell'evento stesso.

Esistono quindi alcuni rischi per cui è possibile individuare dei precursori di evento, cioè dei fenomeni che preludono al verificarsi dell'evento e questo ha reso possibile la definizione dei sistemi di allertamento codificati che determinano fasi successive di intervento. Altre tipologie di rischio non sono invece prevedibili e l'attivazione del sistema avviene a seguito di una segnalazione di evento in corso.

La tabella seguente distingue gli eventi prevedibili, per i quali esistono dei sistemi di allertamento, dagli eventi non prevedibili.

<b>TIPOLOGIA DI EVENTO</b>	<b>CATEGORIE DI RISCHIO</b>
Eventi che possono essere previsti (sono disponibili sistemi di allertamento codificati)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischi meteorologici</li><li>• Rischio idraulico e idrogeologico</li></ul>
Eventi non prevedibili (non sono disponibili sistemi di allertamento codificati anche se in alcuni casi – come per gli incendi boschivi – è possibile individuare indicatori legati ad una maggiore probabilità di accadimento)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio incendi boschivi</li><li>• Rischio chimico – industriale</li><li>• Rischio trasporto merci pericolose</li><li>• Rischio incidenti stradali e ferroviari</li><li>• Atti terroristici</li><li>• Altri rischi</li></ul>

Nonostante l'organizzazione preveda una articolazione progressiva dei livelli di allerta è comunque possibile, anche in riferimento ad eventi per i quali sono disponibili sistemi di allertamento, l'attivazione immediata delle fasi di emergenza.

Nei volumi propri di ogni rischio vengono riportati i codici di allerta emessi dal CFMR o descritte le situazioni in corso che comportano l'attivazione della specifica fase.

## 4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito vengono elencate le principali norme di riferimento per il settore della Protezione civile. La descrizione di tali norme è riportata in allegato al Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi.

### 4.1 Principali riferimenti normativi nazionali

- Legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
- Decreto del dirigente della Unità Operativa Protezione Civile - n. 12722 del 22 dicembre 2011 "Approvazione dell'aggiornamento tecnico della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile, approvata con d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8753"
- D.P.C.M. n.739 del 3 dicembre 2008 - Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze
- Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile
- Circolare 30 settembre 2002, n.5114 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile
- Legge n. 401 del 9 novembre 2001 - coordinamento operativo per le attività di protezione civile
- D.P.R. n. 194 dell'8 febbraio 2001: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile
- Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
- D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613: regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
- Legge n. 266 del 1991- Legge quadro sul volontariato
- D.P.C.M. n.112 del 13 febbraio 1990 –Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile
- Legge 8 dicembre 1980, n. 966 - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità

### 4.2 Principali riferimenti normativi regionali

- r.r. n.9 del 18 ottobre 2010 - Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
- d.g.r. n.8753 del 22 dicembre 2008 - Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di Protezione Civile
- d.g.r. n. 4732 del 16 maggio 2007 - Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali" (l.r. 16/2004, art. 4, comma 11)
- d.g.r. n. 4036 del 24 marzo 2007 - Criteri per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione Civile - modifica alla d.r.g. n. 19616/2004

- d.g.r. n. 3116 del 1 agosto 2006 - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 19723/2004 di approvazione del protocollo d'intesa con le Province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico
- l.r. n. 16 del 22 maggio 2004 e collegato ordinamentale 2010 - Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile
- d.g.r. n. 47579 del 29 dicembre 1999 - Linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 l.r.54/90 e successive modifiche
- l.r. n. 22 del 24 luglio 1993 - Legge regionale sul Volontariato
- l.r. n. 54 del 12 maggio 1990 e collegato ordinamentale 1996 e 1999 - Organizzazione e interventi di competenza regionale in materia di Protezione



## APPENDICE 1

### Elenco degli acronimi utilizzati nel Piano di Emergenza Provinciale

<b>SIGLA</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
A.C.I.	Automobile Club Italia
A.R.I.	Associazione Radioamatori Italiani
AIB	Antincendi boschivi
ANAS	Azienda nazionale autonoma delle strade
ANPAS	Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze
AO	Azienda ospedaliera
AREU	Azienda Regionale Emergenza Urgenza
ASL	Azienda sanitaria locale
ATT	Articolazione Aziendale Territoriale
C.A.I.	Club Alpino Italiano
C.A.P.I	Centro assistenziale di pronto intervento
C.C.S.	Centro coordinamento soccorsi
C.E.M.E.C.	Centro europeo medicina delle catastrofi
C.F.M.R.	Centro Funzionale Monitoraggi Rischi
C.N.R.	Consiglio nazionale delle ricerche
C.O.A.U.	Centro operativo aereo unificato
C.O.C.	Centro operativo comunale
C.O.M.	Centro operativo misto
C.R.I.	Croce Rossa Italiana
CAV	Centro Anti-Veleni
CCV	Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
CFS	Corpo Forestale dello Stato
CMR	Colonna Mobile Regionale
CPI	Certificato di prevenzione incendi
CTR	Comitato Tecnico Regionale
D.E.A.	Dipartimento di emergenza e di accettazione
DI.MA	Disaster manager (Direttore delle emergenze)
DOS	Direttore delle operazioni di spegnimento
FF.AA.	Forze armate
FF.O.	Forze dell'Ordine
FF.S.	Ferrovie dello stato
G.di F.	Guardia di Finanza
G.N.D.C.I.	Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (del CNR)
G.N.V.	Gruppo nazionale per la vulcanologia (del CNR)
GNDRCIE	Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ecologici (del CNR)
GNDT	Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (del CNR)



<b>SIGLA</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
I.N.G.	Istituto nazionale di geofisica
I.R.P.I.	Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (del CNR)
I.R.R.S.	Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico
P.E.E.	Piano di Emergenza Esterno
P.E.I.	Piano di Emergenza Interno
P.M.A.	Posto Medico Avanzato
PCA	Posto Comando Avanzato
RIR	Rischio incidente rilevante
ROS	Responsabile delle operazioni di soccorso
SOREU	Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza
SOUP	Sala Operativa Unificata Permanente
U.C.L.	Unità di Crisi Locale
U.T.C.	Ufficio territoriale del Governo (ovverosia la Prefettura)
UCP	Unità di Crisi Provinciale
VV.F.	Vigili del Fuoco